

DELIBERA N. 354/21/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CARMAGNOLA (TORINO) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 21 ottobre 2021;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la legge 3 maggio 2021, n. 59, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021, la quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, fissa nel periodo compreso tra il 15 settembre 2021 e 15 ottobre 2021 la data delle operazioni di voto per le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2021, con il quale sono state fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 17 e 18 ottobre 2021 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 265/21/CONS del 5 agosto 2021, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021”*;

VISTA la nota del 22 settembre 2021 (prot. n. 0375741), integrata il 7 ottobre seguente (prot. n. 0397272), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Carmagnola (Torino) a seguito della segnalazione del 16 settembre precedente da parte del Sig. Paolo Sibona, consigliere comunale in carica e candidato alle elezioni amministrative del 3-4 ottobre 2021 in detto Comune, dalla quale emerge che: *“Nei tabelloni delle pubbliche affissioni sono stati affissi, a cura dell’amministrazione comunale in carica e con diffusione in tutta la città, varie decine di manifesti a firma del Sindaco e dell’Assessore ai trasporti, sottoscritti con i nomi degli amministratori e non in forma impersonale, recanti E’ nato il nuovo trasporto pubblico in città”, distribuiti anche “come inserzione contenuta nel numero datato “settembre” del mensile locale “Il Carmagnolese”, in violazione di quanto disposto dall’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 17 settembre 2021 le controdeduzioni, non ritenendo che l’attività sia riconducibile all’Ente ed avendo comunque accertato che “il Comune di Carmagnola ha [...] disposto l’oscuramento su tutta la cartellonistica dello stemma dell’Ente, la copertura della sottoscrizione contenente i nominativi del Sindaco e dell’Assessore ai Trasporti e la cancellazione della scritta l’Amministrazione informa”, e che non sussiste adeguata documentazione relativamente all’inserzione sul mensile “Il Carmagnolese”, ha proposto l’archiviazione degli atti;*

ESAMINATA, in particolare, la nota del 18 settembre 2021, integrata il 20 settembre seguente, con la quale il Sindaco del Comune di Carmagnola, dott.ssa Ivana Gaveggio, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, rappresentando che:

- *il contratto per la gestione del Servizio di TPL fa capo all’Agenzia per la Mobilità Piemontese e il servizio è gestito dal Consorzio Extra.To, che ha individuato al suo interno un vettore che gestisce il servizio sul territorio comunale. Questa ditta, in attuazione della suddetta deliberazione, ha provveduto direttamente a predisporre e stampare i manifesti e la nuova cartellonistica informativa;*
- *la Cartellonistica informativa reca in maniera evidente la sua riconducibilità al vettore che l’ha predisposta e l’indicazione dei nominativi dei referenti del comune è posta nella parte bassa degli stessi con dimensioni e visibilità minima e si ritiene in grado di escludere qualsivoglia volontà comunicativa dell’Ente;*
- *il manifesto, anch’esso predisposto dal gestore, si limita a fornire informazioni su di un servizio che l’amministrazione ha attivato ed a cui intende garantire, se dovesse riscontrare il favore dell’utenza, continuità. Nel manifesto l’indicazione del nominativo del Sindaco e dell’Assessore sono riportati con un carattere molto piccolo rispetto a quello utilizzato per veicolare l’attivazione del servizio e, anche in questo caso, risulta privo di ogni volontà comunicativa e, in particolare per la sua composizione non rappresenta un contenuto informativo non neutrale né tantomeno una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione comunale e dei suoi organi titolari;*

- *la comunicazione effettuata rientra, inoltre, fra quelle indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, in quanto lo scopo della sperimentazione è quello di valutare se il servizio risulti idoneo (a giudizio della Cittadinanza e degli altri utenti) a potenziare e migliorare il TPL ma appare evidente che la cittadinanza, per poterne usufruire e valutarlo, debba essere adeguatamente informata della sua esistenza;*
- *la pubblicazione della cartellonistica è avvenuta in questi giorni in quanto si è scelto di avviare la sperimentazione nel periodo di avvio dell'anno scolastico in cui maggiori sono i flussi che provengono e arrivano alla stazione, atteso che il Comune di Carmagnola è sede di una serie di plessi scolastici che costituiscono un polo attrattore anche per gli studenti di comuni limitrofi, che raggiungono la Città utilizzando la linea ferroviaria;*
- *infine, “nell'ottica di evitare qualsiasi contestazione, sono stati presi i seguenti provvedimenti: è stato disposto l'oscuramento su tutta la cartellonistica (manifesti ed orari) affissa nel territorio, dello stemma dell'Ente; è in corso la copertura della sottoscrizione contenente i nominativi del Sindaco e dell'Assessore ai Trasporti; è altresì disposta la cancellazione della scritta “l'Amministrazione informa”;*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali (19 agosto 2021) e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*”;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESO ATTO dell'impossibilità dell'accertamento da parte del Comitato regionale competente in ordine all'inserimento del manifesto in questione sul mensile *“Il Carmagnolese”*, attesa l'assenza di documentazione fatta eccezione per la fattura relativa alle spese intestata al vettore e non al Comune di Carmagnola;

PRESA VISIONE della documentazione istruttoria e, in particolare, del manifesto dal titolo *“È nato il nuovo trasporto pubblico della città green e gratuito”*, recante il logo del Comune di Carmagnola, l'intestazione *“Città di Carmagnola. L'Amministrazione informa”*, l'indicazione delle corse del trasporto, degli orari e della decorrenza del nuovo servizio ed in calce i nominativi dell'Assessore ai Trasporti Alessandro Cammarata e del Sindaco Ivana Gaveglio, entrambi uscenti e candidati nel rinnovo del Comune di Carmagnola, rispettivamente consigliere e Sindaco;

RILEVATO che dalle memorie dell'Ente risulta che il trasporto pubblico locale *“è gestito dal Consorzio Extra.To [il quale] ha individuato al suo interno un vettore che gestisce il servizio sul territorio comunale [ed ha predisposto] i manifesti e la nuova cartellonistica informativa”* in virtù di contratto *“per la gestione del Servizio di TPL [che] fa capo all'Agenzia per la Mobilità Piemontese”*;

RILEVATO inoltre che - secondo quanto rappresentato dal Comitato regionale competente - *“l'accaduto non [è] riconducibile [all'Amministrazione comunale, in quanto dalle delibere acquisite] emerge che l'Ente è intervenuto unicamente per consentire che fossero concesse determinate agevolazioni tariffarie all'utenza e per l'introduzione di nuove corse sulla linea urbana già esistente San Bernardo – Centro città – Stazione ferroviaria – Via Torino – Salsasio, con l'obiettivo di aumentare la frequenza delle corse in modo da offrire un servizio più capillare nelle ore di punta pur mantenendo anche le corse nelle ore di così detta “morbida”, il tutto, in concomitanza con le corse ferroviarie maggiormente frequentate dai pendolari”*, non ravvisandosi in nessun caso che *“l'Ente abbia finanziato anche indirettamente la pubblicità”*;

PRESO ATTO che comunque il Comune di Carmagnola, come risulta dalle controdeduzioni, *“nell'ottica di evitare qualsiasi contestazione”* ha disposto *“l'oscuramento su tutta la cartellonistica dello stemma dell'Ente, la copertura della sottoscrizione contenente i nominativi del Sindaco e dell'Assessore ai Trasporti e la cancellazione della scritta l'Amministrazione informa”* e che il competente Comitato ha verificato tale attività, come emerge dalla citata nota integrativa dell'istruttoria del 7 ottobre 2021;

CONSIDERATO che l'adeguamento spontaneo mediante l'oscuramento della cartellonistica si configura come elemento assorbente della condotta rilevata, rispetto ad ogni ulteriore valutazione circa la sussistenza del requisito soggettivo richiesto ai fini dell'applicazione del divieto declinato all'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Carmagnola e al Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba